



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: FEBBRAIO 2023

DEBITI RIENTRANTI NELLA "ROTTAMAZIONE-QUATER"

La c.d. "rottamazione-quater", introdotta dall'art. 1, commi da 231 a 251, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023), consente al contribuente di **estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022.**

NB: Al fine di usufruire di tale definizione è richiesta la presentazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate - riscossione di **un'apposita domanda entro il 30.4.2023**

A seguito dell'accoglimento della domanda, comunicato dalla stessa Agenzia entro il 30.6.2023, il contribuente deve effettuare il pagamento, entro il 31.7.2023 (unica soluzione / prima rata) delle somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale / maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive e notifica della cartella di pagamento.

OPZIONE SCONTO IN FATTURA / CESSIONE DEL CREDITO DA INTERVENTI EDILIZI E RISPARMIO ENERGETICO: STOP DAL 17.2.2023

Il Legislatore ha sancito, con effetto praticamente immediato, il "blocco" delle opzioni per lo sconto in fattura / cessione del credito relativamente alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi / di risparmio energetico.

L'impossibilità di esercitare tali opzioni trova applicazione a decorrere dal 17.2.2023 e riguarda tutte le fattispecie per le quali è prevista tale possibilità (sia con detrazione del 110% - 90% che con detrazione nelle misure "ordinarie").

Sono espressamente escluse le fattispecie in cui al 16.2.2023 risulta già presentata la CILA / il titolo abilitativo ovvero risulta registrato il contratto (anche preliminare) di compravendita, a seconda del tipo di intervento effettuato.

(segue)

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



STOP A OPZIONE PER SCONTO IN FATTURA / CESSIONE DEL CREDITO

L'art. 2, comma 1 del Decreto in esame dispone che, con riferimento alle **detrazioni spettanti per gli interventi edilizi / di risparmio energetico** di cui all'art. 121, comma 2, DL n. 34/2020, **non è più possibile esercitare l'opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito** di cui al citato art. 121, **a decorrere dal 17.2.2023** (data di entrata in vigore del Decreto).

FATTISPECIE PER LE QUALI È ANCORA POSSIBILE ESERCITARE L'OPZIONE

I commi 2 e 3 dell'art. 2 del Decreto in esame prevedono che il predetto **"blocco" non trova applicazione** al ricorrere delle seguenti fattispecie, **in essere al 16.2.2023** (data antecedente a quella di entrata in vigore del Decreto).

INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 119 (CON DETRAZIONE AL 110% - 90%)	
1	Interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, per i quali al 16.2.2023 risulti presentata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ex art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020.
2	Interventi effettuati dai condomini, per i quali al 16.2.2023 risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e presentata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ex art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020
3	Interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 16.2.2023 risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo .

INTERVENTI CON DETRAZIONI "ORDINARIE"	
1	Interventi diversi da quelli di cui all'art. 119, DL n. 34/2020 (ad esempio, recupero edilizio ex art. 16-bis, TUIR o interventi di efficienza energetica di cui al DL n. 63/2013) per i quali al 16.2.2023: <ul style="list-style-type: none">• risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo;• siano già iniziati i lavori, se non è richiesto il titolo abilitativo.
2	Acquisto di unità immobiliari dall'impresa che ha ristrutturato l'edificio di cui all'art. 16-bis, comma 3, TUIR, e acquisto di immobili rientranti nel c.d. "sisma bonus acquisti" di cui all'art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013, per i quali al 16.2.2023 risulti registrato il contratto preliminare / stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile.

DOCUMENTI PER EVITARE LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Ora con l'introduzione del **nuovo comma 6-bis** è fornito l'elenco della **documentazione** che, ferme restando le ipotesi di dolo, il **fornitore che ha applicato lo sconto / cessionario deve possedere** affinché sia **escluso il concorso nella violazione** e pertanto la **responsabilità in solido**. In particolare, è richiesto il possesso della seguente documentazione.



1	Titolo edilizio abilitativo per l'esecuzione degli interventi. Per gli interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47, n. 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio lavori ed attestata la circostanza che gli stessi rientrano tra quelli agevolabili.
2	Notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'ASL / dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47, n. 445/2000 se non richiesta.
3	Visura catastale ante operam dell'immobile oggetto degli interventi. In caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento .
4	Fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle stesse.
5	Asseverazioni previste dalla normativa di riferimento, per requisiti tecnici degli interventi e la congruità delle spese, con i relativi allegati, nonché le ricevute di presentazione e deposito presso i competenti Uffici.
6	Per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini.
7	Per gli interventi di efficienza energetica, la documentazione richiesta dall'art. 6, comma 1, lett. a), c) e d), DM 6.8.2020, " <i>Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici</i> ". Per gli interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47, n. 445/2000 che attesti tale circostanza.
8	Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un professionista abilitato / responsabile fiscale CAF imprese.
9	Attestazione di avvenuta osservanza degli obblighi antiriciclaggio di cui agli artt. 35 e 42, D.Lgs. n. 231/2007, rilasciata dai soggetti obbligati di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 231/2007 che intervengono nelle cessioni.



LAVORO OCCASIONALE – AUMENTO LIMITI

Si ricorda che possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale:

- ** gli utilizzatori intesi come professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata che hanno alle proprie dipendenze un numero massimo di lavoratori subordinati a tempo indeterminato come meglio verrà analizzato nel corso della trattazione;
- ** le società sportive di cui alla Legge n. 91/1981, ma limitatamente alle attività elencate nel D.M. 8 agosto 2007;

Aumento del limite massimo dei compensi corrisposti dall'utilizzatore

L'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale è subordinato al rispetto di alcuni limiti in relazione ai compensi con riferimento sia a quelli percepiti dal singolo prestatore sia a quelli erogati dal singolo all'utilizzatore.

Il comma 1, art. 54-bis, D.L. n. 50/2017, prevede, in particolare, che per le attività in esame, nel corso di un anno civile:

- ** **per ciascun prestatore**, con riferimento alla **totalità degli utilizzatori**, i compensi devono essere di importo complessivamente **non superiore a € 5.000**;
- ** **per ciascun utilizzatore**, con riferimento alla **totalità dei prestatori**, i compensi devono essere di importo complessivamente **non superiore a € 10.000** (fino al 31/12/2022 il limite era € 5.000);
- ** **per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore** in favore del **medesimo utilizzatore**, i compensi devono essere di importo **non superiore a € 2.500**.